



*Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa  
Ufficio Gestione Bilancio e del Trattamento Economico*

Prot. n. 18056 del 29/12/2017

**CONTRATTO DI APPALTO**

Per l'affidamento della fornitura in opera di un sistema integrato audio/video ad uso della Sala Pompeo e della Sala Quattro Stagioni, in Palazzo Spada.

**TRA**

il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa con sede in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13, Codice Fiscale 80427570587 legalmente rappresentato in questo atto dal dott. Alessandro Falco, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico (U.G.B.T.E), domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Consiglio di Stato di seguito denominato "Amministrazione"

**E**

la Società Team Office S.r.l., con sede legale in Roma, via Durban,2/ 4 P.IVA/C.F. n. 04272801004 nella persona del signor Aurelio Anzani, nato a Milano in data 25/09/1935 , CFNZNRLAA35P25F2015J, nella sua qualità di Amministratore unico, identificato tramite carta d'identità n.AR5557035, rilasciata in data 8 aprile 2009 dal Comune di Roma che si allega in copia, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale della Società di seguito denominato "Impresa"

**PREMESSO**

- a) che l'Amministrazione ha deliberato di procedere al menzionato affidamento con determinazione n. 271 del 14/11/2017;
- b) che a tal fine l'Amministrazione ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento della "Fornitura in opera di un sistema integrato audio/video ad uso della Sala Pompeo e della Sala Quattro Stagioni" in Palazzo Spada.
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l'effetto, lo stesso ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai relativi allegati - ivi compresa la lettera invito - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- e) che il Fornitore si impegna a presentare, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto, la documentazione richiesta all'art. 12 della lettera invito, ivi incluse la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed una polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni**

1. Le premesse del presente Contratto, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusa la lettera invito - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
- l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Economica), Allegato "C" (Patto di integrità).
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:
- a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito e prescritto nei suoi Allegati;
  - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegare, formano parte integrante del presente Contratto;
  - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa predisposti dall'Amministrazione prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate dall'Amministrazione.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

## **Articolo 2**

### **Oggetto dell'appalto**

1. È oggetto del presente appalto la fornitura in opera di un sistema integrato audio video, ad uso della Sala Pompeo e della Sala Quattro Stagioni all'interno di Palazzo Spada.
2. Il materiale fornito dovrà essere conforme alla normativa vigente in tema di segnali elettrici, standard di interfaccia e sicurezza.
2. Il fornitore dovrà mettere a disposizione tutta la manualistica in lingua italiana necessaria alla piena operatività degli impianti.
3. Il fornitore dovrà inoltre assicurare il servizio di manutenzione delle apparecchiature fornite per un periodo minimo di tempo non inferiore al periodo di garanzia degli apparati e, comunque, per 24 mesi dalla fornitura.
4. Tutti gli apparati installati a seguito del presente appalto diverranno, dopo il relativo collaudo, di proprietà esclusiva dell'Amministrazione.

## **Articolo 3**

### **Corrispettivo, fatturazione e pagamento**

1. Il corrispettivo per le attività svolte dall'Impresa in virtù del presente contratto è pari ad euro 68.200,00 (sessantottomiladuecento/00) corrispondente alla quota dovuta del prezzo offerto in sede di gara, oltre IVA. Nel prezzo per la completa esecuzione delle prestazioni contrattuali si intendono compresi tutti indistintamente gli oneri ed i compensi riferentisi alla completa e perfetta esecuzione delle attività, compreso anche quanto non specificato nel presente contratto per la migliore riuscita delle prestazioni, nonché gli oneri attinenti.
3. Il rilascio della fattura in formato elettronico dovrà avvenire dopo la comunicazione del collaudo positivo.
4. La fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG: 727587412B nonché al Codice Fiscale della Società ed al Codice IPA: G105F5. La fattura non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.
5. Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i..
6. La fattura non verrà mandata in pagamento qualora l'impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e con il pagamento delle retribuzioni del personale. In tale caso, previ gli opportuni accertamenti, l'Amministrazione sospende

il pagamento del corrispettivo ed assegna all'Impresa il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale regolarizzare la sua posizione.

7. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, possono essere sospese le attività previste nel presente Capitolato.
8. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto. La violazione dei richiamati obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità di esecuzione della fornitura e durata del contratto**

1. L'Impresa ha il compito di svolgere le attività oggetto della fornitura in opera di seguito specificate.
2. L'Impresa si impegna a garantire la propria disponibilità ad effettuare la fornitura in opera di cui sopra presso le sedi indicate con le modalità richieste dall'Amministrazione.
- 3.. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura in opera è indicata nel capitolato tecnico che forma parte integrante del presente Contratto.
4. La prestazione di cui al precedente art. 2 del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione e deve essere conclusa e collaudata, improrogabilmente, entro il 26 gennaio 2018.

#### **Articolo 5**

##### **Supervisore, Direttore dell'esecuzione del contratto e responsabile d'impresa**

1. L'Amministrazione nomina un Supervisore e un Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. L'impresa individua, quale proprio responsabile per i rapporti con l'Amministrazione la signora Alessandra Favella, in qualità di Procuratore della Team Office S.r.l.
3. Il Responsabile dell'impresa riceve dal Supervisore e dal Direttore dell'esecuzione nominati dall'Amministrazione direttive sulle attività da eseguire e concorda con questi le modalità per rendere l'esecuzione delle attività compatibile con le esigenze dell'Amministrazione.
4. L'impresa è comunque obbligata a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni della fornitura in opera.

#### **Articolo 6**

##### **Responsabilità dell'Impresa**

1. L'Impresa esegue le attività oggetto dell'appalto assumendo ogni responsabilità nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi.
2. L'Impresa è obbligata ad adottare, nell'esecuzione delle attività, ogni accorgimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e a beni pubblici o privati.
3. Qualora per cause dovute all'Impresa derivino danni a persone e/o cose, la medesima impresa è tenuta al risarcimento dei danni. Analogamente, ove derivino danni all'attività dell'Amministrazione, l'Impresa è tenuta al loro risarcimento.

#### **Articolo 7**

##### **Personale alle dipendenze dell'Impresa**

1. L'Impresa è obbligata ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione ed esecuzione del lavoro.
2. Il personale addetto ai lavori deve indossare nell'espletamento dei lavori idonea tuta di lavoro.
3. Le maestranze impegnate devono essere identificate con apposito cartellino e devono essere munite di un documento di identificazione.
4. L'eventuale assenza di tali documenti è notificata a cura del Direttore dell'esecuzione all'Impresa che deve regolarizzare tale carenza entro il giorno successivo. Se entro tale termine i documenti non sono presentati, il Direttore dell'esecuzione applica una penale pari a € 50,00 per ogni addetto che ne risulti sprovvisto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti ai sensi degli artt. 15 e 16.

## **Articolo 8**

### **Osservanza di norme**

1. L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potranno essere emanate in corso del contratto.
2. L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e delle norme del Codice Civile e del presente contratto, nonché di tutte le norme che abbiano attinenza con l'appalto in oggetto.

## **Articolo 9**

### **Oneri a carico dell'Impresa**

1. L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro e di previdenza, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare l'Impresa si impegna ad applicare al personale occupato per l'espletamento della prestazioni oggetto dell'appalto condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle previste dal C.C.N.L. di categoria.
2. Tutto il personale addetto al servizio deve essere regolarmente assicurato, anche per gli infortuni sul lavoro, a norma delle vigenti leggi ed a cura e spese dell'Impresa, la quale assume, a tal proposito, ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.
3. L'Amministrazione resta estranea ad ogni rapporto giuridico instaurato tra l'Impresa ed il personale utilizzato per le attività oggetto dell'appalto. Pertanto, in nessun caso il predetto personale potrà avanzare diritti inerenti la prestazione del proprio lavoro presso l'Amministrazione.
4. In caso di inadempienza contributiva da parte dell'impresa nei riguardi del personale dipendente, si applica il disposto dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

## **Articolo 10**

### **Responsabilità dell'Impresa e polizza assicurativa**

1. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.
2. La responsabilità per danni di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intende assunta dall'Impresa che ne risponde in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente l'Amministrazione. A tale riguardo l'Impresa presenta, in allegato, idonea polizza di assicurazione stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone (del Consiglio di Stato e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con un massimale unico non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso.
5. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere, durante l'esecuzione del contratto, la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza.

## **Articolo 11**

### **Difetti nell'esecuzione delle prestazioni**

1. L'Amministrazione se accerta l'esistenza di difetti o inidoneità di una qualunque parte delle prestazioni eseguite oppure rileva inadempienze rispetto agli obblighi assunti, può richiedere all'Impresa di porre rimedio a quanto rilevato, fissando all'uopo un termine per l'esecuzione.
2. L'Impresa non ha diritto al riconoscimento di compensi addizionali per tali interventi, qualora le inidoneità riscontrate risultassero a lei addebitabili.

## **Articolo 12**

### **Sospensione delle prestazioni contrattuali**

1. L'Impresa non può unilateralmente sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto. In tal caso l'Amministrazione procede all'incameramento della cauzione definitiva, riservandosi la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

### **Articolo 13**

#### **Divieto di cessione/subappalto**

1. Non è consentito all'Impresa cedere, anche parzialmente il contratto, pena la risoluzione dello stesso, con incameramento della cauzione definitiva e l'eventuale risarcimento del danno. E' facoltà dell'Amministrazione commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Impresa.
2. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di cedere a terzi il credito derivante dal contratto e, comunque, di attribuire a terzi in qualsiasi forma, sia diretta che indiretta, anche tramite procura all'incasso, la legittimazione ad agire e/o ricevere i pagamenti dovuti dall'Amministrazione in virtù del contratto medesimo.
3. Non è ammesso il ricorso al subappalto.

### **Articolo 14**

#### **Danni, inadempienze e penalità**

1. Eventuali danni per l'Amministrazione dovuti ad incuria, negligenza, errori nella conduzione degli interventi di manutenzione, sono a totale carico dell'Impresa.
2. I danni sono stimati dall'Amministrazione e possono essere da questa trattenuti sui pagamenti da effettuare.
3. L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di controllo sulle modalità di esecuzione degli interventi tecnici, e sulla scrupolosa osservanza degli altri doveri contrattuali.
4. All'Impresa possono essere comminate, le seguenti penali:
  - 1) per ogni inadempimento contestato per la violazione degli obblighi contrattuali, una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00;
  - 2) per la mancata ultimazione, senza giustificato motivo, delle attività entro il termine fissato, una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
5. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso la quale l'Impresa ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni.
6. Nel caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle giustificazioni l'Amministrazione procede all'applicazione delle indicate penali, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento, ai sensi dell'art. 16.

### **Articolo 15**

#### **Risoluzione del contratto**

1. Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:
  - inosservanza degli obblighi indicati nell'art. 9 del presente contratto;
  - gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente contratto;
  - inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
  - violazione del divieto di cessione e subappalto di cui al precedente art. 13;
  - perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso di tali requisiti;
  - cessazione dell'attività dell'Impresa ovvero assoggettamento della stesso a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
  - nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e di qualsiasi altra previsione normativa;
  - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
  - qualora gli eventuali accertamenti antimafia presso l'U.T.G.- Prefettura competente risultassero positivi;
  - in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di risoluzione, l'Impresa non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle attività effettuate, dopo aver provveduto a compensare l'Amministrazione per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante

l'esecuzione del contratto. La relativa liquidazione avviene dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

## **Articolo 16**

### **Recesso unilaterale dal contratto**

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:
  - a) L'Amministrazione può, in qualunque momento, recedere dal contratto per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;
  - b) L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all'aggiudicazione della gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
  - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere da presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso;
2. In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.

La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

## **Articolo 17**

### **Obblighi di riservatezza**

1. L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni relative alla disarticolazione interna degli immobili sede del Consiglio di Stato, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
2. Gli obblighi di riservatezza di cui al comma 1 permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.
3. La violazione del comma 1 comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.
5. Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

## **Articolo 18**

### **Cauzione definitiva**

1. L'Impresa, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a costituire, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto la cauzione definitiva..

## **Articolo 19**

### **Stipula del contratto e relative spese**

1. Tutte le spese e le tasse inerenti la stipula, ivi comprese le spese di registrazione, sono a carico dell'Impresa.
2. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale.

2. L'I.V.A. è assolta dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre n. 190.

**Articolo 20**  
**Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, e del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in quanto applicabili, a tutte le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

**Articolo 21**  
**Foro competente**

1. Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e l'Impresa, relativamente all'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, è competente il Foro di Roma.

per l'Amministrazione

L'Impresa

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C., l'Impresa dichiara di approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei presenti articoli di cui al contratto di appalto sottoscritto:

- Art. 9** - Oneri a carico dell'Impresa;
- Art. 12** – Sospensione delle prestazioni contrattuali;
- Art. 13** – Divieto di cessione/subappalto
- Art. 14** – Danni, inadempienze e penalità;
- Art. 15** – Risoluzione del contratto;
- Art. 16** – Recesso unilaterale del contratto;

Roma 29/12/2017

L'Impresa